REGOLAMENTO (CEE) N. 3551/86 DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 1986

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i filetti congelati di merluzzi bianchi (Gadus morhua) della sottovoce ex 03.01 B II b) 1 della tariffa doganale comune (1987)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per i filetti congelati di merluzzi bianchi (Gadus morhua) della sottovoce ex 03.01 B II b) 1 della tariffa doganale comune, la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo di un volume di 10 000 tonnellate al dazio dell'8 % ; che è opportuno aprire, il 1° gennaio 1987, il contingente tariffario in questione e ripartirlo tra gli Stati membri ;

considerando che è necessario garantire a tutti gli importatori, in particolare, condizioni uguali e continue di accesso a tale contingente e l'applicazione continua a tutte le importazioni dell'aliquota di dazio prevista per il suddetto contingente fino al suo esaurimento ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, consente di rispettare la natura comunitaria di tale contingente riguardo ai principi enunciati ; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione deve essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingentale considerato ;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili esaurienti dati statistici, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni complessive del prodotto in questione, alle percentuali seguenti :

Stati membri	1983	1984	1985
Benelux	4,45	1,29	0,85
Danimarca	2,23	2,35	2,24
Germania	6,57	9,23	16,35
Grecia	1,10	0,41	0,77
Spagna	0,01	0	0
Francia	20,55	17,34	13,16
Irlanda	0	0	0
Italia	1,55	6,88	5,93
Portogallo	0,01	0,01	0
Regno Unito	63,53	62,49	60,70

considerando che, tenuto conto di detti elementi e della prevedibile evoluzione del mercato per questi prodotti durante il 1987, la percentuale di partecipazione iniziale al volume del contingente può approssimativamente determinarsi come segue :

Benelux	0,48
Danimarca	3,35
Germania	23,90
Grecia	0,08
Spagna	0,08
Francia	23,90
Irlanda	0,08
Italia	7,97
Portogallo	0,32
Regno Unito	39,84

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto, occorre suddividere in due parti il volume contingentale, ripartendo la prima tra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello elevato che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 63 % circa del volume contingentale ;

considerando che le quote iniziali possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro, che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale, proceda al prelievo di una quota supplementare dalla riserva ; che questo prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro ogniqualvolta la sua quota supplementare sia stata utilizzata quasi interamente e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta ; che le quote iniziali e supplementari debbono essere valide fino al termine del periodo contingentale ; che questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza della quota iniziale, tale Stato membro deve riversarne una percentuale notevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario

comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987, il dazio della tariffa doganale comune per i prodotti sotto indicati è sospeso al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato :

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingentale (in %)
09.0011	ex 03.01 B II b) 1	Filetti congelati di merluzzi (Gadus morhua)	10 000	8

Nei limiti di questo contingente tariffario il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione del 1985.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 è suddiviso in due parti.

2. La prima parte, di 6 275 tonnellate, viene suddivisa tra gli Stati membri ; le quote che, salvo quanto disposto dall'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 ammontano a :

	(in tonnellate)
Benelux	30
Danimarca	210
Germania	1 500
Grecia	5
Spagna	5
Francia	1 500
Irlanda	5
Italia	500
Portogallo	20
Regno Unito	2 500

3. La seconda parte, di 3 725 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale è fissata all'articolo 2, paragrafo 2, ovvero la stessa diminuita della parte trasferita alla riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite ed informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1987.

Articolo 5

Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1° ottobre 1987, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 15 settembre 1987, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire un quantitativo superiore se vi è ragione di ritenere che la loro quota iniziale rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 1° ottobre 1987, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate fino al 15 settembre 1987 incluso ed imputate al contingente comunitario nonché, se del caso, la frazione della loro quota iniziale che trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

La Commissione contabilizza gli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e, non appena ricevute le notifiche, informa ciascuno di essi in merito al grado di esaurimento della riserva.

Essa informa inoltre gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1987, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni opportune affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in causa il libero accesso alle quote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione man mano che viene presentato in dogana accompagnato da una dichiarazione di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri l'informano delle importazioni effettivamente imputate sulle lore quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. JOPLING